

Sul concorso di persone nell'autoriciclaggio. Osservazioni a Cass. Pen. 17235/2018.

di **Roberta Giordano**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 18 APRILE 2018 (UD. 17 GENNAIO 2018), N. 17235
PRESIDENTE DIOTALLEVI, RELATORE BELTRANI

1. La sentenza qui annotata affronta un interessante caso in cui la seconda Sezione della Cassazione è stata chiamata a rispondere in merito all'inquadramento giuridico della condotta concorsuale del terzo, estraneo alla realizzazione del reato presupposto, nell'attività autoriciclatoria dell'*intraneus*, responsabile della commissione del reato.

I giudici di legittimità si sono anche pronunciati, per la prima volta in riferimento alla fattispecie in esame, in merito ad una questione di natura processuale, riguardante l'esercizio dei poteri di ufficio ex art. 609 c.p.p. che presuppone che il ricorso non sia di per sé inammissibile.

2. La vicenda in esame prende le mosse dalle condotte dell'imputata consistenti nel reimmettere nel circuito legale i proventi delittuosi originati da un'appropriazione indebita realizzata a valle dal proprio cliente, per importi piuttosto considerevoli.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa il 15 settembre 2016, ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Giudice di prime cure in data 24 ottobre 2013, limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di riciclaggio con conseguente rideterminazione delle pene, principali ed accessorie, in termini più favorevoli.

Orbene l'imputata proponeva ricorso per cassazione adducendo, tra i vari motivi, l'illogicità della motivazione quanto alla ritenuta consapevolezza dell'imputata in merito alla provenienza illecita delle somme nonché l'erronea applicazione degli artt. 2 comma 1 – 157 – 110/648 ter 1, commi 2 e 3 c.p., nella parte in cui la Corte d'Appello non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel nuovo delitto di autoriciclaggio.

Invero, dal prosieguo dell'istruttoria dibattimentale, i Giudici hanno confermato la provenienza illecita delle somme utilizzate dall'imputata anche per acquistare degli

immobili siti in Roma ed avvalendosi, altresì, della normativa c.d. “scudo fiscale”¹ al fine di far rientrare in Italia ingenti somme detenute all’estero.

3. Nel caso *de qua*, la Cassazione ha risolto una problematica questione giuridica in ordine alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto *extraneus* (ovvero colui che non ha posto in essere un reato né a concorso a commetterlo) che ha fornito un contributo concorsuale rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto *intraneus* (colui che ha commesso o concorso a commettere il delitto presupposto).

La sentenza in oggetto preliminarmente, infatti, chiarisce e distingue le due fattispecie incriminatrici, rispettivamente il riciclaggio ex art. 648 bis c.p. e l’autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p.².

4. Il comma 3 della Legge n. 186 del 2014 introduce – mediante l’inserimento di un nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale – il reato di autoriciclaggio. In precedenza, infatti, il codice penale prevedeva, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. La disciplina originaria puniva l’attività di riciclaggio di denaro proveniente dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione; il reato di riciclaggio sussisteva inoltre solo se vi fosse uno scopo di lucro, vale a dire il fine di procurare a sé o altri un profitto.

Il riciclaggio in prima persona, ovvero la condotta di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità ricavate commettendo un altro delitto doloso, non era punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento³.

Il reato di riciclaggio, come è noto, è caratterizzato dal dolo generico, indipendente da motivazioni specifiche che invece si incontrano nel caso di reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.⁴.

Si distinguono due diversi tipi di condotte che vengono sanzionate, la prima consiste nel sostituire beni di provenienza illecita con altrettanti valori “puliti”, dall’altra invece nel trasferire detti beni e valori; il legislatore ha voluto così sanzionare quei comportamenti che mediante strumenti giuridici negoziali attuassero la condotta illecita⁵.

¹ Legge n. 141 del 03 ottobre 2009, pubblicata in G.U. n. 230 del 03 ottobre 2009 che rinvia al D.L. n. 350/2001 e al D.L. n.12/2002 e contiene disposizioni di coordinamento fra le disposizioni relative all’emersione di attività detenute all’estero e la normativa antiriciclaggio.

² Il presente articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, con decorrenza dal 01 gennaio 2015.

³ V. Dossier n° 23 A.C. 2247.

⁴ Ruggiero Carmine, *La Nuova Disciplina Dell’antiriciclaggio*, Utet Giuridica

⁵ Sul punto, v. Fiandaca e Musco 1996, 250.

La seconda condotta invece punisce chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, valori o altre utilità.

Il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa⁶.

Inoltre, l'articolo 3 della L. n 186 del 2014 introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1⁷ al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La differenza tra le due fattispecie di reato sopra menzionate, riciclaggio e autoriciclaggio, attiene fondamentalmente alla presenza necessaria di un terzo soggetto che assume su di sé l'azione di sostituzione o di impiego di denaro proveniente da attività illecite.

Il reato di autoriciclaggio è tale se, invece, commesso da colui che ha perpetrato il delitto presupposto.

5. La questione nodale riguarda quindi la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto *extraneus* che abbia fornito un contributo causale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto *intraneus*.

È opportuno precisare che i giudici hanno, nella sentenza in oggetto, ripercorso il contrasto insorto in dottrina che, secondo un orientamento minoritario, riteneva di risolvere il problema giuridico in applicazione dei principi in tema di concorso di persone nel reato. L'istituto del concorso di persone nel reato disciplina i casi nei quali più persone concorrono alla realizzazione del medesimo reato⁸.

La dottrina individua quattro requisiti strutturali del concorso di persone nel reato, la pluralità di agenti, la realizzazione di una fattispecie oggettiva di un reato, il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune e l'elemento soggettivo⁹.

⁶ In tal senso v. Cass. pen. sez. II, 14 agosto 2007, n. 32901; cfr. anche Cass. pen. sez. II, 11 maggio 2009 n. 19907; Cass. pen. sez. II, 10 dicembre 2010 n. 43730.

⁷ Articolo inserito dall'art. 3 comma 3 L. 15 dicembre 2014, n. 186, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

⁸ Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, *Diritto Penale, Parte generale*, sesta edizione, Zanichelli Editore.

⁹ V. Crespi-Forti-Zuccalà 2009, 342.

Nel vigente ordinamento il concorso di persone nel reato, previsto dall'art. 110 c.p., è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto¹⁰.

In tal modo, nel caso in esame, “colui che ieri era autore di riciclaggio diviene oggi un concorrente in autoriciclaggio, come tale destinatario di una sanzione più mite”. Una diversa parte della dottrina ha invece ritenuto di dover risolvere la questione relativa all'inquadramento giuridico della condotta concorsuale del terzo, estraneo alla realizzazione del reato presupposto, nell'attività autoriciclatoria dell'intraneus, responsabile della commissione del reato fonte in applicazione dei principi in tema di concorso apparente di norme.

Si ha concorso apparente nei casi in cui, sebbene la condotta abbia violato più disposizioni di legge, in considerazione dei principi dell'ordinamento, deve trovare applicazione soltanto una fattispecie penale.

Per individuare i casi in cui vi è concorso apparente di norme, si fa riferimento ai tre criteri di specialità, di sussidiarietà e di consunzione.

Il primo di tali criteri è l'unico codicisticamente disciplinato dall'art. 15 c.p.. Secondo tale articolo “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale, deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

In considerazione di tale articolo, quindi, si avrà concorso apparente di norme quando tra le stesse sussiste un rapporto di specialità essendo entrambe destinate a regolare la *stessa materia*.

Ci si è interrogati anche sul concetto di stessa materia; una parte della giurisprudenza, delimitando l'ambito applicativo dell'art. 15 c.p., ritiene che possa ritenersi esistente soltanto nei casi in cui due norme tutelino il medesimo bene giuridico, un'altra parte della giurisprudenza ritiene che per stessa materia debba intendersi medesima fattispecie astratta, essendo necessario che un determinato fatto possa apparentemente rientrare sotto la sfera applicativa di due norme che si trovano tra loro in un rapporto strutturale definito di specialità¹¹.

¹⁰ Sul punto v. Cass. pen. sezione seconda, 6 aprile 1987, G.P. 1988 II, 97.

¹¹ Dario Primo Triolo, *Il concorso di norme*, Key Editore, 2017, 39. Vedi sul punto S.U. n. 1963/2011 secondo cui “è dunque da ritenere che per stessa materia debba intendersi la

Di recente, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione n. 41588 del 12 settembre 2017¹² hanno adottato il criterio di specialità dettato dall'art. 15 Codice Penale, in virtù del quale è consentito derogare la legge speciale a quella generale, nel caso in cui queste regolino la medesima materia.

6. Orbene, la sentenza qui annotata, applica il principio di sussidiarietà, tradizionalmente annoverato tra i criteri più consolidati di risoluzione del conflitto apparente di norme, che intercorre tra norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene, in modo tale che l'offesa maggiore assorbe l'offesa minore e, di conseguenza, l'applicabilità dell'una norma è subordinata alla non applicazione dell'altra¹³.

Infatti, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che “la condotta del terzo ricade sotto due norme incriminatrici, integrando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio; sarà però solo quest'ultima norma a prevalere, in applicazione del principio di sussidiarietà. L'autore del reato presupposto resterà invece punibile per il solo reato di autoriciclaggio, non essendo la sua condotta rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p.”.

Invero, il Collegio ritiene quindi che *“il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o contribuisca alla realizzazione da parte dell'intraneus delle condotte tipizzate dall'art. 648 ter 1 c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p.”*

stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato.”

¹² Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza del 12 settembre 2017, n. 41588, sono state chiamate a risolvere la questione “se il delitto di porto illegali in luogo pubblico di arma da sparo, ex L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2,4 e 7, e il delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina (L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 1 e 4) sono tra loro in concorso formale ovvero se il secondo assorbe, per specialità, il primo. In merito alla suddetta questione, hanno affermato il seguente principio di diritto *“i delitti di detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo non concorrono, rispettivamente, con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina”*.

¹³ Sul punto v. Grispigni, *Diritto penale italiano*, Milano, 1952, 416 ss.; Bettiol Pettoello Mantovani, *Diritto penale*, cit, 718.